

**DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2012  
533/2012/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI  
SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO  
2010, PER SEI IMPRESE DISTRIBUTRICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 13 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95 (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 199/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 62/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2011, VIS 62/11 (di seguito: deliberazione VIS 62/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 103/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 368/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 368/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2012/R/gas);
- la nota del 16 marzo 2011 della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (prot. Autorità 7983 del 21 marzo 2011) inviata a Genova Reti Gas S.r.l.;
- le lettere della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas (prot. Autorità n. 019700 del 28 giugno 2012 e n. 020233 del 4 luglio 2012) inviate ad Amg

Energia S.p.A., Gas Plus Reti S.r.l., Genova Reti Gas S.r.l., Isontina Reti Gas S.p.A., S.I.Di.Gas S.p.A., Sgr Reti S.p.A. per la comunicazione delle risultanze istruttorie;

- le lettere di richiesta di audizione finale avanti il Collegio dell’Autorità da parte di:
  1. Amg Energia S.p.A con comunicazione del 13 luglio 2012 (prot. Autorità n. 021662 del 16 luglio 2012);
  2. Gas Plus Reti S.r.l. con comunicazione del 6 luglio 2012 (prot. Autorità n. 020974 del 10 luglio 2012);
  3. Genova Reti Gas S.r.l. con comunicazione del 12 luglio 2012 (prot. Autorità n. 021349 del 12 luglio 2012);
  4. Isontina Reti Gas S.p.A con comunicazione del 20 luglio 2012 (prot. Autorità n. 022472 del 23 luglio 2012);
  5. S.I.Di.Gas S.p.A. con comunicazione del 9 luglio 2012 (prot. Autorità n. 021219 del 11 luglio 2012);
  6. Sgr Reti S.p.A. con comunicazione del 13 luglio 2012 (prot. Autorità n. 021501 del 13 luglio 2012);
- la lettera di rinuncia all’audizione finale avanti il Collegio dell’Autorità (prot. Autorità n. 033452 del 23 ottobre 2012) inviata da S.I.Di.Gas S.p.A.;
- le memorie depositate in sede di audizione avanti il Collegio dell’Autorità da:
  1. Amg Energia S.p.A. (prot. Autorità n. 034375 del 30 ottobre 2012);
  2. Gas Plus Reti S.r.l. (prot. Autorità n. 034045 del 26 ottobre 2012);
  3. Isontina Reti Gas S.p.A (prot. Autorità n. 034039 del 26 ottobre 2012);
  4. Sgr Reti S.p.A. (prot. Autorità n. 034037 del 26 ottobre 2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la RQDG ha introdotto all’articolo 32 un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso le componenti dispersioni e odorizzazione;
- la componente dispersioni, prevista all’articolo 32, comma 32.14 della RQDG, è finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi, facendo riferimento ad un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* per ogni ambito provinciale di impresa ai sensi dell’articolo 32, comma 32.12 della RQDG;
- il meccanismo relativo alla componente dispersione determina premi o penalità in funzione del raggiungimento o meno dell’obiettivo di miglioramento annuo d’ambito provinciale di impresa fissato *ex-ante* con deliberazione dell’Autorità;
- la componente odorizzazione, prevista all’articolo 32, comma 32.5 della RQDG, è finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio definito all’articolo 8, comma 8.5 dalla stessa RQDG;
- la RQDG prevede, altresì, che l’impresa distributrice, qualora abbia diritto per l’ambito provinciale di impresa a premi correlati ad entrambe le componenti, perda, per l’anno di riferimento, il diritto a riscuotere tali premi per l’intero ambito provinciale nel caso in cui:
  - a. si verifichi un incidente su un impianto di distribuzione appartenente all’ambito provinciale di impresa (articolo 32, comma 32.19 della RQDG);

- la perdita dei premi non si applica nel caso in cui l'impresa distributrice dimostri che l'incidente sia stato provocato da causa di forza maggiore o da terzi;
- b. venga verificato per l'impianto di distribuzione appartenente all'ambito provinciale di impresa il mancato rispetto di uno o più obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas di cui all'articolo 12 della RQDG (articolo 32, comma 32.21 della RQDG), tra cui:
    - la percentuale minima annua di rete da sottoporre ad ispezione;
    - numero minimo annuo di misure del grado di odorizzazione del gas;
  - la RQDG definisce all'articolo 27, comma 27.1 un incidente da gas un evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di reti, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione e/o di impianti dei clienti finali, compresi gli apparecchi di utilizzazione, e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a 1.000 euro e che sia provocato da una delle seguenti cause:
    - a. una dispersione di gas (volontaria o non);
    - b. una combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas;
    - c. una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente aerazione;
    - d. una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione in un apparecchio di utilizzo del gas;
  - sempre all'articolo 27, comma 27.2 della RQDG vengono definite come lesioni gravi le ferite, l'intossicazione, le ustioni o comunque i traumi alla persona che comportino il ricovero in ospedale o il rilascio di certificazione medica con prognosi di almeno 24 ore;
  - la RQDG prevede, inoltre, all'articolo 31 che l'impresa distributrice:
    - a. entro il 31 marzo di ogni anno, comunichi all'Autorità i dati di sicurezza di cui ai commi dal 31.1 al 31.8 per ciascun impianto di distribuzione;
    - b. qualora lo ritenga necessario possa inviare, ai sensi del comma 31.12, una richiesta scritta di rettifica dei dati a firma del proprio legale rappresentante (o da persona da esso delegata) tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità:
      - nel periodo intercorrente tra il 1° maggio al 31 maggio di ogni anno;
      - fornendo evidenza dei dati che verranno modificati ed adeguata motivazione;
  - sempre all'articolo 31, comma 31.13 della RQDG, è previsto, fatte salve le previsioni di cui alla legge. 481/95, che l'Autorità comunichi al soggetto interessato entro il 30 giugno di ogni anno l'eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza;
  - il Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) comunica annualmente all'Autorità l'elenco degli incidenti da gas ai sensi dell'articolo 27, comma 27.5 della RQDG, indicando, fra l'altro, le cause degli stessi incidenti, ove disponibili.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- con la deliberazione 368/2012/R/gas l'Autorità ha determinato i premi e le penalità per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 32, della RQDG, per ogni ambito provinciale di impresa di 45 imprese distributrici;

- con la stessa deliberazione ha rinviato a successivo provvedimento la determinazione dei recuperi di sicurezza per l'anno 2010 per le seguenti 6 imprese distributrici:
  1. Amg Energia S.p.A., Via Ammiraglio Gravina 2/E, 90139 Palermo (PA);
  2. Gas Plus Reti S.r.l., Via Enrico Forlanini 17, 20134 Milano (MI);
  3. Genova Reti Gas S.r.l., Via Santi Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova (GE);
  4. Isontina Reti Gas S.p.A., Via Aquileia 9 34072 Gradisca d'Isonzo (GO);
  5. S.I.Di.Gas S.p.A., Via Contrada Vasto 15, 83100 Avellino (AV);
  6. Sgr Reti S.p.A., Via Chiabrera 34/B, 47924 Rimini (RN);
- con le deliberazioni ARG/gas 199/09 e 103/2012/R/gas, l'Autorità ha determinato ai sensi dell'articolo 32, comma 32.12 della RQDG, per l'anno 2010 i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione, per le predette imprese distributrici;
- le 6 imprese distributrici hanno consegnato i dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della RQDG, relativamente agli anni 2009 e 2010;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza, con la deliberazione VIS 62/11 l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 5 (cinque) imprese distributrici di gas naturale; gli esiti della verifica che ha interessato l'impresa Genova Reti Gas S.r.l. sono riassunti nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- dal controllo dei dati comunicati dalle imprese distributrici, effettuato ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, sono emersi casi che determinano la perdita dei premi per incidenti di responsabilità dell'impresa distributtrice e per mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio, di cui all'articolo 12, della RQDG; nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli ambiti provinciali delle 6 imprese che, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, perdono i premi;
- a seguito delle attività di verifica e controllo svolte dall'Autorità, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato le risultanze istruttorie alle 6 imprese distributrici (prot. Autorità n. 019700 del 28 giugno 2012 e n. 020233 del 4 luglio 2012) evidenziando:
  - a. per Amg Energia S.p.A. e Genova Reti Gas S.r.l., con riferimento all'unico ambito gestito, la penalità complessiva totalizzata a causa dell'effetto combinato di un incidente attribuito a responsabilità della stessa impresa distributtrice e del mancato raggiungimento del miglioramento annuo d'ambito provinciale di impresa prefissato;
  - b. per Sgr Reti S.p.A., con riferimento ad un ambito dei due gestiti, la penalità complessiva totalizzata a causa dell'effetto combinato di un incidente attribuito a responsabilità della stessa impresa distributtrice e del mancato raggiungimento del miglioramento annuo d'ambito provinciale di impresa prefissato;
  - c. Isontina Reti Gas S.p.A., con riferimento all'unico ambito gestito, la mancata corresponsione di alcun importo a causa di un incidente attribuito a responsabilità della stessa impresa distributtrice;
  - d. Gas Plus Reti S.r.l. e S.I.Di.Gas S.p.A. la penalità complessiva totalizzata a causa dell'effetto combinato del mancato rispetto di uno o

- più obblighi di servizio in alcuni ambiti e del mancato raggiungimento del livello tendenziale prefissato in altri ambiti;
- nel dettaglio le risultanze istruttorie hanno evidenziato la perdita dei premi all'impresa per le seguenti ragioni:
    1. con riferimento ad Amg Energia S.p.A., a causa dell'incidente accaduto sull'impianto denominato Palermo (id. 34821) appartenente all'ambito provinciale di impresa id PA\_354 (incidente del 9 giugno 2010, codice 06/10/GN/Q/0002 dell'elenco degli incidenti da gas del CIG) ai sensi dell'articolo 32, comma 32.19 della RQDG;
    2. per quanto riguarda Gas Plus Reti S.r.l., a causa del mancato rispetto degli obblighi di servizio relativi:
      - a. alla percentuale annua di rete in alta/media pressione da sottoporre ad ispezione (articolo 12, commi 12.2 e 12.3 della RQDG) per l'impianto denominato Castelvetro (id. 35509) appartenente all'ambito provinciale di impresa id PC\_389;
      - b. al numero annuo di misure di odorizzazione del gas (articolo 12, comma 12.2 della della RQDG) per gli impianti denominati:
        - i. Cento (id. 113614) appartenente all'ambito provinciale di impresa id FE\_388;
        - ii. Coli Boselli (id. 113543), Bobbio Piancasale Coli (id. 113544) e Coli Vezzera (id. 113542) appartenenti all'ambito provinciale di impresa id PC\_389;
    3. quanto a Genova Reti Gas S.r.l., a causa dell'incidente accaduto sull'impianto denominato Amga - Spa (id. 34429) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. GE\_115 (incidente 14 giugno 2010, codice 06/10/GN/Q/0005 dell'elenco degli incidenti da gas del CIG) ai sensi dell'articolo 32, comma 32.19 della RQDG;
    4. con riferimento a Isontina Reti Gas S.p.A., a causa dell'incidente accaduto sull'impianto denominato Gorizia (id. 38116) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. GO\_358 (incidente del 21 gennaio 2010, codice 01/10/GN/Q/0030 dell'elenco degli incidenti da gas del CIG) ai sensi dell'articolo 32, comma 32.19 della RQDG;
    5. relativamente a S.I.Di.Gas S.p.A., a causa del mancato rispetto dell'obbligo di servizio relativo alla percentuale annua di rete da sottoporre ad ispezione (articolo 12, commi 12.2 e 12.3 della RQDG) per:
      - b. gli impianti denominati Gesualdo (id. 34989) e Ospedaletto D'alpinolo (id. 37662) appartenenti all'ambito provinciale di impresa id AV\_393 (alta/media pressione);
      - c. gli impianti denominati Gesualdo (id. 34989), Ospedaletto D'alpinolo (id. 37662) e Rocabascerana (id. 35000) appartenenti all'ambito provinciale di impresa id AV\_393 (bassa pressione).
    6. con riferimento a Sgr Reti S.p.A., a causa dell'incidente accaduto sull'impianto denominato Rimini (id. 34327) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. RN\_148 per cause riconducibili a responsabilità dell'impresa distributrice (incidente del 6 maggio 2010, codice 05/10/GN/Q/0005 dell'elenco degli incidenti da gas del CIG);
  - successivamente, le 6 imprese distributrici hanno chiesto di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità;

- il 25 ottobre 2012 le imprese distributrici (ad eccezione di S.I.Di.Gas che vi ha rinunciato) sono state ascoltate in audizione finali avanti il Collegio;
- Amg Energia S.p.A. ha presentato una memoria (prot. Autorità n. 034375 del 30 ottobre 2012) sostenendo che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per la perdita dei premi totalizzati; a tal fine, la società:
  - a. ha precisato che l'incidente accaduto *“durante la sostituzione del misuratore che alimentava l'utenza ove è avvenuta l'esplosione”* sarebbe dovuto ad *“un comportamento arbitrario dell'operatore che ha contravvenuto alle precise disposizioni impartitegli”*; ha, altresì, precisato che la sostituzione del misuratore sarebbe stata effettuata da un dipendente dell'impresa che operava in appalto per conto dell'impresa distributtrice medesima;
  - b. ha evidenziato che il mancato raggiungimento del miglioramento annuo d'ambito provinciale di impresa prefissato, ammettendo in tal modo il peggioramento della sicurezza del servizio di distribuzione, sarebbe da ricondurre all'aumento delle dispersioni localizzate:
    - i. su rete e sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza su segnalazioni di terzi a seguito di lavori di manutenzione ordinari e straordinari; in particolare l'impresa ha dichiarato che *“a Palermo, oltre ai normali lavori di manutenzione ed ampliamento sottoreti, effettuati dai vari gestori di sottoservizi, venivano effettuate opere di scavo su sede urbana per la realizzazione della linea tranviaria, sia per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria che attraversa la città, sia per importanti lavori di realizzazione di opere fognarie. Gli scavi effettuati hanno causato dispersioni dai nostri impianti che, probabilmente, assenza delle sollecitazioni dovute ai lavori stessi, non si sarebbero verificate.”*;
    - ii. sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione da terzi a seguito delle segnalazioni del personale dipendente e di imprese che lavoravano per conto dell'impresa medesima; in particolare *“sono stati numerosi i casi in cui il nostro personale o il personale di altre ditte che lavoravano per noi, ha riscontrato e segnalato dispersioni”*;
  - c. ha inoltre affermato che la regolazione sarebbe *“non equa e rispondente a principi di efficacia regolatoria”*, invitando l'Autorità a intervenire, con effetto dall'anno 2010, a modificare l'attuale disciplina prevedendo un *“indicatore recupero sicurezza”* che tenga conto delle diverse dimensioni della sicurezza e una nuova definizione di incidente da gas includendo nel termine “terzi” gli incidenti causati:
    - i. dalle imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'impresa distributtrice medesima;
    - ii. dai lavoratori alle dirette dipendenze dell'impresa distributtrice;
- Gas Plus Reti S.r.l. ha presentato una nota (prot. Autorità n. 034045 del 26 ottobre 2012) sostenendo che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per la perdita dei premi totalizzati; in particolare, la società ha argomentato quanto segue:
  - d. per l'impianto denominato Castelvetro sarebbe stato commesso un errore materiale durante l'inserimento dati relativi all'ispezione di rete effettuata nell'anno 2010; chiederebbe, pertanto, di poter rettificare i dati;

- e. per i rimanenti impianti, la società ha confermato il mancato rispetto dell'obbligo di servizio relativo al numero annuo di misure del grado di odorizzazione del gas, che sarebbe ascrivibile alla suddivisione di un impianto di distribuzione in sei parti; l'impresa ha inoltre dichiarato che il numero pianificato ed effettuato si sarebbe riferito ad un impianto di distribuzione non più esistente al momento dell'esecuzione delle misure;
- Genova Reti Gas S.r.l. ha affermato che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per la perdita dei premi totalizzati; in particolare:
  - f. ha dichiarato che l'incidente sarebbe determinato da una errata manovra effettuata da un dipendente della medesima Genova Reti Gas S.r.l.; il dipendente, adeguatamente formato, avrebbe avuto un comportamento "abnorme" di cui l'impresa non avrebbe alcuna responsabilità;
  - g. ha precisato di non avere nessun controllo sulle dispersioni localizzate sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi, e di non condividere che nelle stesse vengano ricomprese le dispersioni localizzate a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente dell'impresa distributrice o di imprese che lavorano per suo conto;
- Isontina Reti Gas S.p.A ha presentato una memoria (prot. Autorità n. 034039 del 26 ottobre 2012), sostenendo che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per la perdita dei premi totalizzati; in particolare, la società ha precisato che l'incidente contestatole sarebbe accaduto durante lo svolgimento di lavori di manutenzione della rete eseguiti da un'impresa che operava (in appalto) per conto della stessa Isontina Reti Gas e che l'impresa appaltatrice non si sarebbe attenuta con scrupolo alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- S.I.Di.Gas S.p.A., con la comunicazione del 9 luglio 2012 ha richiesto la rettifica dei dati 2010, oggetto dei recuperi 2010, relativi alla percentuale di rete ispezionata, affermando che i dati trasmessi sarebbero stati viziati da errori materiali; successivamente con comunicazione del 19 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 033452 del 23 ottobre 2012) l'impresa ha fornito ulteriori dettagli in merito alle quantità di rete sottoposta ad ispezione;
- Sgr Reti S.p.A. ha presentato una memoria (prot. Autorità n. 034037 del 26 ottobre 2012) sostenendo che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per la perdita dei premi totalizzati; in particolare la società:
  - h. ha dichiarato, con riferimento all'incidente accaduto, che i lavori sarebbero stati eseguiti da un'impresa che operava in appalto per conto della medesima impresa, inoltre *"dagli atti non risulta che l'incidente è in alcun modo imputabile ad Sgr Reti S.p.A, ciò anche per il principio della non imputabilità e non sanzionabilità in assenza di diretta responsabilità"*;
  - i. ha precisato, facendo riferimento alla definizione di incidente; che *"per incidente da gas si possa intendere un evento con danni a persone o cose che coinvolgano direttamente l'Utente finale"*; in questo caso si tratta invece di un caso accidentale, peraltro di modesta entità, accaduto presso un cantiere di lavoro, che non ha minimamente coinvolto alcun Utente finale per danni a cose, né tantomeno per danni alle persone"; si tratta di un *"incidente sul lavoro, di lieve entità, per cause imprevedibili, sul quale non sono state riscontrate (da parte dagli Enti preposti) responsabilità a carico"*

*dell'azienda. Lievi incidenti di questo tipo sui cantieri per la posa delle tubazioni gas ne accadono purtroppo tutti i giorni e possono prevedere o meno la presenza di gas, ma, non coinvolgendo l'utente finale, non possono essere certo classificati in "incidenti da gas"* di cui alla RQDG;

- j. ritenendo che l'effetto del provvedimento sanzionatorio sia "eccessivo" (perdita sia dei premi relativi alla componente dispersione che alla componente odorizzazione) precisa che ai sensi dell'articolo 32, comma 32.19 della RQDG la perdita dei premi debba essere circoscritta "alla causa dell'incidente";
- k. chiederebbe, pertanto, vengano riviste le conclusioni formulate nelle risultanze istruttorie.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- per i seguenti motivi, gli argomenti svolti dalle 6 imprese distributrici sopra richiamate non sono idonei a escludere i presupposti per la perdita dei rispettivi premi, come accertati nell'ambito delle verifiche richiamate;
- in primo luogo, non è fondato l'argomento, svolto da Genova Reti Gas S.r.l. secondo cui l'incidente occorso sui suoi impianti non sarebbe ascrivibile alla responsabilità dell'impresa ma imputabile a terzi; in realtà, l'incidente è stato determinato da un dipendente della medesima impresa, durante l'esecuzione di lavori cui la società era tenuta a svolgere; l'incidente, pertanto, è ascrivibile alla responsabilità dell'impresa distributtrice così come già peraltro chiarito dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità nella nota del 16 marzo 2011 (prot. Autorità 7983 del 21 marzo 2011);
- quanto sopra vale anche per l'argomento svolto da Amg Energia S.p.A, Isontina Reti Gas S.p.A e Sgr Reti S.p.A., le quali imputano l'incidente occorso sui rispettivi impianti a società terze; in realtà, nei casi in esame, l'incidente è stato determinato da imprese che svolgevano lavori per conto delle imprese distributrici (sulla base di appositi contratti); tale situazione è del tutto assimilabile a quella esaminata al precedente punto, essendo irrilevante, sul piano delle responsabilità degli adempimenti previsti per il servizio di distribuzione, il fatto che l'impresa distributtrice provveda mediante personale proprio ovvero ricorrendo a società esterne;
- inoltre, non possono essere accolti gli argomenti di Gas Plus Reti S.r.l. e di S.I.Di.Gas S.p.A. i quali si risolvono in una richiesta di rettificare alcuni dati trasmessi (rispettivamente i dati relativi, da un lato, alla percentuale di rete ispezionata e al numero di misure del grado di odorizzazione, dall'altro lato alla percentuale di rete ispezionata); al riguardo, occorre ricordare che la RQDG disciplina uno specifico procedimento per consentire all'impresa di rettificare i dati di sicurezza trasmessi, ciò al fine di responsabilizzare l'impresa stessa nella rappresentazione corretta e veritiera delle attività compiute in adempimento della regolazione (oggetto di successivi controlli da parte dell'Autorità); pertanto i commi 31.12 e 31.13 della RQDG fissano un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di rettifica e condizionano la rettifica a una espressa autorizzazione da parte degli Uffici dell'Autorità;
- tale quadro normativo non poteva essere ignorato senza colpa da Gas Plus Reti S.r.l. e da S.I.Di.Gas S.p.A. le quali avrebbero pertanto dovuto presentare



istanza di rettifica entro il 31 maggio 2011, ciò che non hanno fatto; la richiesta delle imprese formulata dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie risulta quindi tardiva e inammissibile, non avendo al riguardo le richiamate imprese fornito neppure alcun elemento che dimostri la non imputabilità del loro colpevole ritardo;

- da ultimo, appaiono del tutto inconferenti con il presente procedimento le richieste di riformare (con effetto dal 2010) la regolazione vigente; l'impresa che non rispetta la regolazione non può pretendere di sottrarsi alle conseguenze previste chiedendo la modifica delle regole non rispettate; eventuali esigenze di riforma della vigente regolazione possono essere presentate nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 64/11; peraltro, con la deliberazione 436/2012/R/gas, l'Autorità ha già introdotto elementi di contenimento del rischio per le imprese distributrici per gli anni 2012 e 2013 del terzo periodo di regolazione.

#### **RITENUTO DI:**

- sulla base di quanto sopra esposto, determinare i premi e le penalità per gli ambiti provinciali delle sei imprese di cui sopra per l'anno 2010, di cui alle Tabelle 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento;
- disporre il versamento delle penalità da parte delle imprese distributrici di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento

#### **DELIBERA**

1. di determinare i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per gli ambiti provinciali delle imprese Amg Energia S.p.A., Gas Plus Reti S.r.l., Genova Reti Gas S.r.l., Isontina Reti Gas S.p.A., S.I.Di.Gas S.p.A., Sgr Reti S.p.A., come indicato nelle Tabelle 3.1 e 3.2;
2. di fissare al 31 gennaio 2013 il termine per il versamento delle penalità, indicate nella Tabella 4, da parte delle imprese distributrici interessate, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di notificare il presente provvedimento alle imprese distributrici citate nella Tabella 4 e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*